

CRISI D'IMPRESA

Pubbligate in Gazzetta Ufficiale le modifiche al CCII

di **Francesca Dal Porto**



È stato **pubblicato in Gazzetta Ufficiale** (serie generale n. 152 del 01.07.2022) il [D.Lgs. 83/2022](#) di recepimento della **Direttiva Ue 2019/1023** del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, riguardante i **quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni**, e le misure volte ad **aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione**, e che modifica la **Direttiva Ue 2017/1132** (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza).

Il decreto opera una sostanziale **modifica del Codice della crisi e dell'insolvenza** di cui al **D.Lgs. 14/2019**, che quindi entrerà in vigore così rinnovato.

Rispetto allo schema di progetto approvato dal Consiglio dei ministri il 17.03.2022, la formulazione definitiva, che tiene conto dei pareri delle Camere e del Consiglio di Stato, presenta alcune **modifiche**.

La definitiva **definizione di "crisi"**, ad esempio, implica la presenza di uno stato del debitore che rende **probabile l'insolvenza** e che si manifesta con **l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi** (in luogo dei sei mesi prima previsti).

È riformulata anche la definizione di **"gruppo di imprese"**, mutuandola da quella prevista nel D.L. 118/2021, e intendendo con tale formulazione l'insieme delle società, delle imprese e degli enti, esclusi lo Stato e gli enti territoriali, che, ai sensi degli [articoli 2497 e 2545 -septies cod. civ.](#), **esercitano o sono sottoposti alla direzione e coordinamento di una società, di un ente o di una persona fisica**; a tal fine si presume, salvo prova contraria, che l'attività di direzione e coordinamento delle società del gruppo sia esercitata dalla società o ente tenuto al **consolidamento** dei loro bilanci oppure dalla società o ente che le **controlla, direttamente o indirettamente**, anche nei casi di controllo congiunto.

All'[articolo 2 D.Lgs. 14/2019](#) (CCII) è introdotta, con la lettera “m-bis”, la definizione di **“strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza”** che comprende le misure, gli accordi e le procedure volti al **risanamento dell’impresa oppure volti alla liquidazione del patrimonio o delle attività** che, a richiesta del debitore, possono essere **preceduti dalla composizione negoziata della crisi**.

Con la lettera “o-bis” viene introdotta la definizione di **“esperto”**, ossia del soggetto nominato nell’ambito della composizione negoziata, qualificandolo come **“terzo e indipendente”**.

I doveri dei soggetti interessati alla ristrutturazione

L'[articolo 3 D.Lgs. 14/2019](#), relativo ai doveri del debitore, è stato sostituito anche nella rubrica: si parla ora di **“Adeguatezza degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi di impresa”**.

Il nuovo articolo cerca di fornire al debitore una serie di elementi di valutazione al fine di **aiutarlo a cogliere tempestivamente i primi segnali di difficoltà**.

In particolare, il comma 4 del nuovo [articolo 3 D.Lgs. 14/2019](#) precisa che **costituiscono segnali per la previsione di cui al comma 3:**

- a) **l’esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni** pari a oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
- b) **l’esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni** di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
- c) **l’esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari** che siano **scadute da più di sessanta giorni** o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni;
- d) l’esistenza di **una o più delle esposizioni debitorie previste dall’articolo 25 -novies, comma 1.**

Anche l’articolo 4 relativo ai **doveri delle parti** è stato integrato prevedendo per l’imprenditore che occupi oltre 15 dipendenti il dovere di **tempestiva consultazione dei sindacati e per le parti l’obbligo di comportarsi secondo buona fede**, anche nel caso in cui ci si trovi in una **procedura di composizione negoziata**.

Il nuovo articolo 5 bis prevede, fra le altre cose, la **pubblicazione** sui siti istituzionali del Ministero della giustizia e del Ministero dello sviluppo economico di una **lista di controllo particolareggiata** utile alle piccole e media imprese ai fini della valutazione del rischio di crisi.

Il titolo II della parte prima del D.Lgs. 14/2019, è stato **integralmente sostituito** dal seguente: ***“Titolo II - Composizione negoziata della crisi, piattaforma unica nazionale, concordato semplificato e segnalazioni per la anticipata emersione della crisi”***.

Con questa modifica è stata inserito nel CCII il **nuovo istituto della composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa**, al posto della disciplina delle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi.

Le nuove norme inserite nel Codice sono in linea con la disciplina dettata dal D.L. 118/2021, con solo qualche elemento di **novità**.

In particolare, è previsto che la commissione cui è demandato il compito di nominare l'esperto possa, se lo ritiene opportuno, **acquisire il parere non vincolante di un'associazione di categoria sul territorio**.

È ribadita la necessità che l'esperto nominato sia **indipendente** anche se è precisato che lo stesso non è equiparabile al professionista indipendente incaricato dal debitore nell'ambito delle procedure di crisi. Tale specifica ha probabilmente l'obiettivo di **evitare che siano attribuite all'esperto responsabilità analoghe a quelle dell'attestatore**: ad esempio, il compito di attestare la veridicità dei dati aziendali.

In particolare, nella nuova formulazione, è richiesto che l'esperto ***“nell'espletamento dell'incarico di cui all'articolo 12, comma 2, verifica la coerenza complessiva delle informazioni fornite dall'imprenditore chiedendo al medesimo e ai creditori tutte le ulteriori informazioni utili o necessarie”***.

È stata introdotta la **possibilità di sostituzione dell'esperto** se le parti interessate formulano osservazioni sul suo operato.

Per quanto riguarda le **misure protettive e cautelari**, la nuova formulazione inserita nel codice stabilisce che la richiesta può anche essere selettiva e quindi limitata a determinate iniziative intraprese dai creditori o a determinati creditori o categorie di creditori.

In relazione alle **imprese sotto soglia**, il nuovo **articolo 25 quater** non prevede più, come alternativa alla richiesta di nomina dell'esperto da rivolgersi al segretario della camera di commercio, la **possibilità di richiesta all'organismo di composizione della crisi**.

In relazione al **concordato semplificato**, si segnala il **nuovo termine di 45 giorni**, decorrente dalla scadenza di quello concesso all'ausiliario per il deposito del parere, entro il quale deve tenersi **l'udienza di omologazione**.